

Repertorio n. 2.690

Raccolta n. 2.217

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventotto settembre duemilaventuno, alle ore quindici e trenta minuti.

In Valeggio sul Mincio e nel mio studio.

Innanzi a me dottor **PAOLO GRIMALDI**, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Verona, residente in Valeggio sul Mincio con studio al Vicolo Custoza n. 21,

REGISTRATO A VERONA
IL 29/09/2021
N. 35166, Serie 1T

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione

- "**AFRICAN FASHION GATE - Associazione di promozione Sociale - Ente del Terzo Settore**", in breve "AFRICAN FASHION GATE - APS - ETS", con sede legale in Valeggio sul Mincio (VR), Via Beltrame n. 22, Codice Fiscale 96036040630, Partita IVA 04187660719, iscritta al Registro delle Associazioni ApS della Regione Veneto con codice PS/VR0312 con decreto 25.02.2021, iscritta al n. 1471 nel "Registro online delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazioni" tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Pari Opportunità, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- adozione di un nuovo testo di statuto della associazione, in ottemperanza alla comunicazione del 10 giugno 2021, della Regione Veneto, U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, P.O. Volontariato, Promozione e Progettualità Trasversali, a seguito dell'adeguamento statutario al D.Lgs. n. 117/17, allegato all'istanza di iscrizione al Registro regionale del volontariato, la cui istruttoria si è conclusa positivamente con il D.D.R. n.4 del 25.02.2021, pubblicato sul sito regionale alla pagina dedicata alla promozione sociale nonché in ottemperanza alle ulteriori richieste con mail dell'1 luglio 2021;
- delibere connesse e consequenziali.

E' PRESENTE

- **DIONE MARIETOU**, nata a Fatick (Senegal) il 4 aprile 1998, residente in Valeggio sul Mincio (VR), Via Colonello Giovanni Fincato n. 48, Codice Fiscale DNI MRT 98D44 Z343O, cittadina senegalese, titolare del permesso di soggiorno "SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO-CE" rilasciato dalla Questura di Bergamo il 6 aprile 2013 n. I04410550 con validità illimitata, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente dell'Associazione.

Dell'identità personale della costituita, cittadina senegalese, io Notaio sono certo; la stessa mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, do atto che assume la presidenza dell'assemblea, a norma del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione Dione Marietou, la quale

CONSTATATO

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto mediante avviso personale, contenente l'ordine del giorno, inviato a tutti gli associati in data 10 settembre 2021;

- che sono presenti, in proprio o per delega depositate agli atti dell'associazione, tutti gli associati,

-- di persona,

--- **PAPARUSSO NICOLA**, nato a Lecce (LE) il 7 novembre 1963, residente in Valeggio sul Mincio (VR), Via Colonello Giovanni Fincato n. 48, Codice Fiscale PPR NCL 63S07 E506E;

--- FRAGOMELI FABRIZIO, nato a Torino (TO) il 28 dicembre 1979, residente in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 40, Codice Fiscale FRG FRZ 79T28 L219A;

--- MORRA ANGELICA, nata a Torino (TO), il 13 giugno 1990, residente in Torino (TO), Via Poirino n. 26, Codice Fiscale MRR NLC 90H53 L219U;

-- per delega,

--- Onofri Riccardo, nato a Roma (RM) il 7 gennaio 1993, domiciliato in Roma (RM), Viale degli Ammiragli n. 71, Codice Fiscale NFR RCR 93A07 H501E, delega conferita a Paparusso Nicola;

--- Gagliardi Luigi, nato a Napoli (NA) il 16 novembre 1973, residente in Cava de' Tirreni (SA); Via Sala n. 4, Codice Fiscale GGL LGU 73S16 F839L, delega conferita a Fragomeli Fabrizio;

--- Ianniello Maria Maddalena, nata a Nocera Inferiore (SA) il 5 dicembre 1976, residente in Cava de' Tirreni (SA), Via Sala n. 4, Codice Fiscale NNL MMD 76T45 F912A, delega conferita a Fragomeli Fabrizio;

- per l'organo direttivo sono presenti:

--- sé medesima in veste di presidente;

--- Morra Angelica, sopra generalizzate;

-- che è assente seppur regolarmente convocata l'altro componente del consiglio direttivo:

--- Ianniello Maria Maddalena, sopra generalizzata;

- che, pertanto, ai sensi di statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea e, pertanto, dichiara aperta la discussione. Preliminarmente il Presidente dà atto che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno, come sopra trascritto.

Aperta la discussione il Presidente, viene autorizzato a trattare unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno data la stretta connessione tra gli stessi esistente.

Prendendo la parola il Presidente fa presente agli associati che le modifiche apportate allo Statuto della Associazione con verbale d'assemblea del 23 giugno 2021 con atto del Notaio Paolo Grimaldi di Valeggio sul Mincio al numero 2.558 di repertorio, registrato a Verona il 24 giugno 2021 al n. 23394 Serie 1T non sono state ritenute idonee dall'U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale e dal P.O. Volontariato, Promozione e Progettualità Trasversali della Regione Veneto per rendere conforme lo statuto medesimo alle prescrizioni della Legge n. 117/2017.

Pertanto, al fine di risolvere le problematiche relative all'adeguamento dello statuto, si è deciso di adottare un integrale nuovo testo dello Statuto redatto sulla base dello schema fornito dai suddetti uffici della Regione Veneto, testo sottoposto al controllo dei predetti uffici e ritenuto idoneo.

Pertanto il Presidente dà lettura agli astanti del nuovo testo dello statuto della associazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", già fornito agli associati ed ai componenti del consiglio direttivo unitamente alla convocazione dell'assemblea.

Conseguentemente, il presidente propone l'adozione del nuovo testo di Statuto della Associazione come allegato.

L'assemblea dell'associazione, udita la relazione del Presidente, presa visione della documentazione prodotta ed in particolare del nuovo testo di statuto, dopo breve discussione con il voto favorevole di tutti associati presenti e rappresentati per delega rappresentanti l'unanimità degli associati

DELIBERA

1) adottare un nuovo testo di Statuto della Associazione rendendolo conforme alle prescrizioni della Legge n. 117/2017;

2) di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione delle deliberazioni testé adottate.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, precisando che tutti gli associati presenti e rappresentati per delega rappresentanti l'unanimità degli associati hanno votato a favore, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici.

Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

E' allegato al presente verbale il documento di seguito descritto:

- sotto la lettera "A", Statuto della Associazione.

La parte mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su di un foglio per tre facciate e quanto segue della presente, ho dato lettura alla costituita che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore sedici e dieci minuti.

Firmato - DIONE MARIETOU

Firmato - PAOLO GRIMALDI

Sigillo

Allegato "A" alla Raccolta n. 2.217

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "AFRICAN FASHION GATE - Associazione di Promozione sociale - Ente del Terzo Settore", in breve: "AFRICAN FASHION GATE - APS - ETS" (d'ora in Avanti, per brevità, La "Associazione").

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede in Valeggio sul Mincio (VR), Via Beltrame n. 22.

La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede della associazione ad altro indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, succursali e secondarie.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

l) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni (fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività):

-- la costruzione di un Laboratorio Etico di Iniziative Culturali Contro i Fenomeni di Razzismo, Xenofobia e antisemitismo nelle Arti, nello Spettacolo e nella Moda che fornirà alle Istituzioni preposte ed in particolare all'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sui predetti fenomeni discriminatori in Europa. L'associazione si propone di aiutare l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali ad adottare misure o a definire iniziative per combattere tali fenomeni. Nello svolgimento della propria attività l'associazione si avvarrà dell'opera di specialisti ed esperti del settore al fine di studiare la portata e dell'evoluzione del razzismo e della xenofobia, dell'omofobia, della transfobia e del bullismo, nell'ambito delle attività connesse all'Arte, allo Spettacolo e

della Moda. Nello svolgimento della propria attività in linea con le direttive dell'Agenzia, l'associazione elaborerà strategie per combattere il razzismo e la xenofobia, evidenziando e diffondendo esempi di buone pratiche per far fronte a questi fenomeni e fornendo alle istituzioni europee e alle autorità nazionali competenti assistenza e consulenza sui diritti fondamentali nell'attuazione del diritto comunitario, nonché di aiutarle ad adottare le misure o a definire le iniziative appropriate, anche mediante la costruzione di un osservatorio e di centri di ascolto per favorire l'integrazione e l'inclusione di persone straniere, persone con disabilità, "persone senza fissa dimora" e creando spazi di confronto su temi che sono centrali nella nostra scuola e nel nostro paese.

Nel perseguimento delle finalità indicate l'Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 – AMMISSIONE

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo della Associazione valutare e comunicare all'interessato, entro sessanta giorni, l'ammissione o meno di tale domanda. Le decisioni di non ammissione devono essere motivate.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'aspirante associato, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati è fissato nel minimo a sette persone fisiche ovvero a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associate; nel massimo il numero è illimitato.

Possono essere associati tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, purché maggiorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali. Possono essere altresì associati altri enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partici-

zioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione agli associati, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare (anche in forma telematica) domanda scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità del presente Statuto ovvero come meglio definite nel Regolamento Sociale, qualora approvato.

Agli aspiranti associati sono anche richiesti il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza e un'irreprensibile condotta civile e morale sia all'interno dei locali dell'associazione sia in occasione di ogni evento che la concerne.

L'associato ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo, sarà tenuto al pagamento delle quote annuali.

Le somme versate per la quota sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione;
- ☐ votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- ☐ versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 – ESCLUSIONE E RECESSO

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al

momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera di esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al collegio arbitrale:

- a) il collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del collegio arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Consiglio direttivo
- ☐ Presidente
- ☐ Organo di controllo
- ☐ Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione dell'assemblea

stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale, a prescindere dal momento in cui essi abbiano acquisito la qualità di soci. Ciascun socio ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore spetta ugualmente un voto per ciascun associato. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – VALIDITÀ ASSEMBLEE

L'assemblea viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare a tutti i Soci tramite posta elettronica certificata (o altra modalità equipollente, compresa la raccomandata a mano).

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Consiglio Direttivo, che deve tuttavia inserire i punti che siano stati richiesti da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutte le delibere assembleari sono accolte se votate da un numero di Soci maggiore della metà dei presenti. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) +1 (uno) dei soci.

L'assemblea scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero dal Vice-Presidente in caso di sua impossibilità, ovvero dal soggetto nominato a maggioranza dei presenti, in caso di impossibilità del Presidente e del Vice-Presidente.

L'Assemblea nomina altresì il Segretario, che ne redige il verbale. La presenza del Segretario non è richiesta quando la redazione del verbale avviene a cura del Notaio.

Le votazioni sono sempre a voto palese, avvengono per alzata di mano o con scheda

nominativa.

In caso di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea: nomina gli scrutatori e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle votazioni.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate a cura del suo Segretario ovvero del Notaio.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 (due) mandati.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'associazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- ☐ disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soggetti anche non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In particolare il Consiglio decide, ove lo ritenga opportuno in merito ai ruoli di Segretario, Tesoriere e del Collegio di Revisione legale dei conti, anche attraverso incarico a terzi persone fisiche o giuridiche abilitati alla revisione e certificazione di bilancio.

Ai componenti del Consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute; può essere altresì previsto, in ragione dell'incarico svolto, un compenso, nei limiti di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, motivatamente, rinviare la successiva riunione ad una data diversa da quella prevista dalla cadenza mensile.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente o, se nominato, dal Segretario ovvero dal Notaio.

L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio Direttivo è stabilito dal Presidente, che deve inserirvi i punti eventualmente richiesti da almeno un terzo dei Consiglieri.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in metà dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da metà o più dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti della legge e del presente Statuto.

La rappresentanza generale della società, di fronte a terzi e in giudizio, compete:

- al Presidente;
- al Vice-Presidente, qualora il Presidente sia impossibilitato;
- ai soggetti ai quali il Consiglio direttivo attribuisca dei poteri, nei limiti dei poteri conferiti.

Se nominato, il Tesoriere provvede all'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla regolare tenuta della contabilità; appone la propria firma, disgiuntamente dal presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale-finanziario, di ogni operazione deve riferire al Presidente settimanalmente. Per le operazioni che superano i mille Euro, ove esse non siano già state approvate dal Consiglio Direttivo, la comunicazione deve avvenire nello stesso giorno in cui sono state effettuate.

Per il compenso del Tesoriere si rinvia a quanto disposto all'art. 18 per i componenti del Consiglio direttivo.

Se nominato, il Segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei Soci; si attiva per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; organizza e predispone le attività e le iniziative atte a favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; provvede alla stesura ed all'invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati.

Per il compenso del Segretario si rinvia a quanto disposto all'art. 18 per i componenti del Consiglio direttivo.

ART. 12 – PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, nei casi di urgenza e di necessità, assume le decisioni di competenza del consiglio direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 co. civ.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Per le modalità di funzionamento, la nomina, revoca e il compenso dei componenti degli Organi di controllo e di Revisione legale si rinvia alle norme dello Statuto in materia di Consiglio direttivo, salvo che la legge non disponga diversamente.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 5 Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci entro il 30 Aprile successivo. La deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'«Assemblea di Scioglimento» validamente costituita ai sensi del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i

Soci, con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutte le comunicazioni di cui al presente statuto possono effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro certificato della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la P.E.C..

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, anche se non richiamate dal presente Statuto, nonché i provvedimenti attuativi nazionali ed europei, tempo per tempo vigenti.

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. 2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- ☐ svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- ☐ di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- ☐ impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

☐ di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del circondario ove trovasi la sede della Associazione tutte le controversie in materia di diritti disponibili, che non richiedano l'intervento del Pubblico Ministero, che dovessero insorgere tra associati ovvero tra associati e società. Nello stesso modo e negli stessi limiti saranno decise le controversie promosse da componenti degli Organi associati- vi ovvero nei loro confronti.

Certifico io sottoscritto dottor **PAOLO GRIMALDI**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Verona, residente in Valeggio sul Mincio, con studio al Vicolo Custoza n. 21, che la presente copia su supporto informatico, composta di più pagine, è conforme all'originale cartaceo regolarmente sottoscritto e conservato a raccolta nei miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Valeggio sul Mincio, 29/09/2021.

Firmato: Paolo Grimaldi Notaio - Sigillo